

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1484

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

POLI BORTONE, ALMIRANTE, PAZZAGLIA, RALLO, BAGHINO, LO PORTO, MARTINAT, SOSPIRI, ALPINI, BERSELLI, CARADONNA, DEL DONNO, FINI, FRANCHI, GUARRA, MACALUSO, MACERATINI, MASSANO, MATTEOLI, MAZZONE, MENNITTI, MITOLO, NANIA, PARIGI, PARLATO, PELLEGATTA, RAUTI, RUBINACCI, SERVELLO, STAITI di CUDDIA delle CHIUSE, TASSI, TATARELLA, TRANTINO TREMAGLIA, VALENSISE

Presentata il 16 settembre 1987

Ristrutturazione dell'ordinamento universitario

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge il Movimento sociale italiano-destra nazionale assolve il proprio impegno per il costante ammodernamento delle strutture universitarie.

Come già in passato abbiamo avuto occasione di sostenere, tutti coloro che, con impegno politico e culturale, si sono occupati della riforma dell'Università italiana, hanno preso le mosse da un dato irrefutabile, e cioè dal riconoscimento della crisi di fondo che ha colpito tutto intero, negli uomini e nelle strutture, nei programmi e negli strumenti, nei fini e nei metodi, nei discenti e nei docenti, il mondo universitario italiano. Non ci sembra, peraltro, che un simile riconoscimento sia in se stesso un sufficiente e valido presupposto per un discorso serio ed approfondito sulla riforma dell'ordinamento universitario; perché al di là di convergenze e assonanze puramente ini-

ziali o addirittura puramente formali, le interpretazioni che si sono date e si continuano a dare circa le ragioni e gli sbocchi della crisi universitaria sono state e continuano ad essere molto lontane tra loro.

Cercheremo pertanto di non fermarci alle facili anche se dolorose constatazioni, per andare alla ricerca, sia pure in rapida sintesi, delle cause fondamentali di una crisi che ha fatto scadere, al cospetto di tutto il mondo, l'Università italiana ai più bassi livelli di prestigio culturale, di efficienza tecnica, di contributo scientifico, di formazione umanistica, di preparazione professionale, di inserimento civile. Una premessa è comunque necessaria, affinché nessuno possa pensare che le pesanti critiche che muoviamo ai governi che si sono succeduti per i guasti provocati nell'ordinamento scolastico, siano caratterizzabili come posizioni di conser-

vazione, di retroguardia o anche soltanto di ristagno; è la premessa consistente nell'affermare decisamente che una riforma dell'ordinamento universitario italiano è necessaria, non solo perché, come si legge da molte parti, l'università tradizionale è morta, ma anche e soprattutto perché quello che in Italia sopravvive non è nemmeno più l'università tradizionale, ma un disordinato coacervo di vizi vecchi e nuovi, di pigrizie antiche e di negative contestazioni recenti, di luoghi comuni e di ormai comunissime amenità; un luogo nel quale insegnare è pressoché impossibile, studiare quasi sembra sgradevole, partecipare responsabilmente alla vita universitaria intesa in senso organico e civile, addirittura assurdo; un luogo, in altri termini, nel quale esplodono tutte le contraddizioni del sistema.

La crisi dell'università italiana è un aspetto della più vasta crisi di sistema che investe tutta la società del nostro tempo; ne è, anzi, l'aspetto più clamoroso, il più inquietante, il più significativo.

Ne è l'aspetto più clamoroso perché l'insoddisfazione dei giovani dà luogo, come dimostra, a proteste ancora più vivaci di quelle che salgono dal mondo del lavoro e della produzione, cioè ad una conflittualità che non si limita ad interrompere il ritmo della studio, ma ad esso si sostituisce addirittura.

Ne è l'aspetto più inquietante, perché la crisi dell'università è la crisi dell'oggi che si proietta nel domani; è crisi di docenti e di discenti ed è anche crisi di classe dirigente, a tutti i livelli.

Ne è l'aspetto più significativo, perché si estende a tutta la gamma dei rapporti civili, culturali, sociali, economici; perché gli atenei in crisi sono pericolosissime « fonti di contagio », per gli stessi motivi per i quali nell'età risorgimentale gli atenei che andavano prendendo coscienza di sé furono condizione e premessa di nazionale, umanistica, civile ripresa.

La proposta di legge che proponiamo alla attenzione del Parlamento intende integrarsi armonicamente alla vigente legislazione, in parte modificandola ed in

parte adattandola alle attuali emergenti esigenze unanimemente riconosciute.

Comunque, per un discorso relativo alla università, ai suoi collegamenti con la scuola superiore, alle sue possibilità di accesso e di operatività, all'uso ed al funzionamento delle sue strutture occorre fare una premessa. Attualmente i « modelli » di università possono considerarsi due:

1) « modello » di tipo anglosassone, che ha come caratteristiche: mancato riconoscimento legale, da parte dello Stato, dei titoli di studio conseguiti; validità del titolo legata al prestigio dell'istituto universitario al quale lo studente deve rispondere della sua preparazione. Si giustifica così la massima liberalizzazione degli accessi e dei piani di studio;

2) « modello » di tipo europeo, caratterizzato da università di Stato che rilasciano titoli legalmente riconosciuti; conseguente rigidità dei piani di studio, obbligatorietà della frequenza, numero chiuso.

Per quanto assurda possa sembrare la possibilità di mescolare due siffatti, antitetici « modelli », ciò è purtroppo quanto è avvenuto in Italia a causa delle forze politiche socialiste (legge Codignola) accortamente strumentalizzate dal Partito comunista, che sono riuscite ad ottenere la liberalizzazione degli accessi e dei piani di studio in università di Stato strabocchevoli di discenti e fatiscenti nelle strutture, ridotte alla duplice suicida funzione di ulteriore parcheggio (temporaneo?) per gli ex utenti forzati delle scuole secondarie e di fabbrica di disoccupati e di frustrati.

Poiché, al contrario, uno solo può essere il « modello » scelto, riteniamo che la nostra società non possa che prendere in considerazione il secondo (il primo comporterebbe, tra l'altro, un troppo pesante intervento della iniziativa privata che allo stato attuale potrebbe essere espresso solo dalla Chiesa, l'unica, oltretutto, ad avere una seria esperienza: Università cattolica di Milano, Piacenza, Roma e Università vaticana).

Tuttavia il « modello » italiano, che si può ipotizzare, presenta, in coerenza con la linea politica fin qui espressa e caratterizzante, doti di originalità e perspicuità che lo differenziano dai due precedenti, ed al tempo stesso ribadiscono la univocità e la peculiarità dell'impostazione della nostra politica scolastica.

Innanzitutto è necessario ribadire lo stretto e imprescindibile legame, da noi sostenuto, tra scuola superiore e Università. Tale concezione consente all'università, sulla base di una scuola superiore autoselezionantesi, di ricevere materiale umano appunto preselezionato, cioè opportunamente indirizzato secondo interessi e capacità; il che permette alle strutture nel loro complesso di eliminare almeno nei tempi lunghi l'ostacolo, da più parti (e anche da noi) considerato discriminatorio, del numero chiuso.

Ciò certamente potrà avvenire se la scuola superiore sarà meglio strutturata, sì da consentire un più ampio inserimento dei giovani nel mondo del lavoro.

È tuttavia il caso di aprire una breve parentesi a questo proposito per denunciare, ancora una volta, la demagogia e la rozza malafede di quei democratici che nascondono la loro insipienza, e la loro incapacità a una corretta ed efficace programmazione, con generiche affermazioni di egualitarismo e illimitate aperture, che ad altro non servono se non alla creazione di strati sempre più vasti di emarginati, di insoddisfatti e di frustrati, facile strumento per sobillazioni e rivolte anarchoidi, opposizione a qualsivoglia libertà ed ordine sociale.

Importante è la formulazione dei piani di studio: una non indiscriminata libertà dei piani di studio (discipline obbligatorie accanto ad altre scelte liberamente in armonico completamento di ogni singolo quadro culturale-professionale) sottolinea il rispetto per la libertà e dignità del discente, ne completa il suo processo di autoformazione e garantisce alla società la serietà e l'efficienza del titolo di studio che verrà conseguito.

Questo tipo di università, che possiamo definire dunque « modello italiano » è senza dubbio il più coerente con

il processo di sviluppo tipico della nostra società ed è l'unico a consentire altresì un discorso politico a carattere corporativo diverso dall'attuale ed esaltante la vera partecipazione.

Se infatti il corporativismo è partecipazione generale ed articolata di tutti i cittadini alle attività politiche ed economiche si da far realizzare la personalità di ciascuno nella libertà di tutti attraverso l'esercizio delle qualità professionali e la programmazione organica dell'intera società nazionale in modo che attraverso questa si raggiungano secondo criteri di giustizia retributiva le mete produttive che la comunità si prefigge in ordine alle sue ispirazioni ed alle sue necessità, non vi è dubbio che questo modello di università consenta siffatta realizzazione ideologico-politica.

E poiché l'università è per definizione lo strumento del progresso politico e sociale, oltreché il luogo di promozione scientifica ed umanistica che solo attraverso una sua sostanziale ristrutturazione sia possibile prevedere un nuovo assetto sociale idoneamente operante secondo siffatti principi.

Tuttavia, solo uno sfoltoimento dei ranghi e un contestuale potenziamento delle strutture può, in definitiva, dare all'università la capacità e la forza di riassumere il significato originario di promozione scientifica ed umanistica e di avamposto sociale.

Con il modello da noi proposto si supera quello che è poi un falso problema: scuola di massa o scuola di élité ?

Per rendersi esatto conto dell'esistenza di un contrasto reale è sufficiente sostituire alle abusate parole « massa » ed « élité » le più proprie parole « quantità » e « qualità ». In questi termini, tutto è facilmente chiarito; essendo evidente che la scuola in genere, l'università in particolare, ha come compito fondamentale di trasformare la quantità in qualità, l'intelletto in intelligenza, la nozione in ricerca, la ricerca in scienza, la scienza esatta in umanesimo culturale, la cultura in promozione armonica di tutti i valori sociali e civili, la socialità in civiltà.

Crediamo che nessuno tra i sostenitori della « scuola di massa » oserebbe insistere nel volere una « scuola di quantità »; ma che proprio e soprattutto coloro che affermano di voler porre la scuola al servizio della massa, intendano dire che il servizio che la scuola, e l'università in particolare, deve rendere alla massa, consiste proprio nel de-massizzarla, cioè nel de-qualificarla, per trasformarla gradualmente ed armoniosamente in dilatata, sempre più dilatata, qualità.

Crediamo altresì che nessuno tra i sostenitori delle *élites* voglia oggi alludere ad *élites* a priori, che siano il frutto prezioso di una elaborazione culturale e scientifica cui necessita una larga base di partenza; e non ci sembra di sbagliare quanto auspichiamo la più larga base possibile affinché la qualità di vertice esprima una civiltà, una nazione, un popolo e non una casta o, meno ancora, un insieme di cenacoli.

Ecco perché riteniamo di avere ragione quando inquadrriamo la crisi dell'università italiana nella crisi del sistema; e quando affermiamo che dai responsabili, negli opposti sensi, della crisi del sistema, non ci si può attendere una seria e valida riforma dell'università.

La sofisticata antitesi tra scuola di massa e scuola di *élite*, tra l'università di massa e l'università di *elite*, tra socialità di massa e socialità di *elite*, tra civiltà di massa e civiltà di *elite*, altro non è — nella sua vera origine e nei suoi significati più profondi — che la contraddizione permanente, insanabile, in cui versa il mondo culturale e politico italiano aperto agli opposti venti della crisi di valori che spira da oriente ed a quella che spira da occidente, senza un proprio barlume di originalità di autonomia, di coraggio; senza neppure il coraggio di quei riferimenti di pensiero (tra tutti i nomi ne citiamo uno solo, quello del Vico) che basterebbero per acquisire lo slancio morale necessario al primo superamento della crisi.

Per precisare questo concetto, occorre fare riferimento ai due strumenti morali e spirituali indispensabili per la trasfor-

mazione incessante della quantità in qualità cioè per l'educazione del popolo che è il fine primo di ogni scuola che si rispetti. Ci riferiamo al principio della selezione e al principio della partecipazione. Senza selezione, la quantità non diventa mai qualità: anche quando le forme, le apparenze, nella fattispecie i titoli di studio, le consentano di apparire tale.

Anzi, una quantità non selezionata, diventando ostacolo e intralcio alla selezione, negazione della selezione medesima, si trasforma in negazione a priori del processo civile e dalla barbarie dell'ignoranza porta diritto il popolo alla decadenza del costume e dell'intelletto. I contestatori della cosiddetta meritocrazia diventano i vessilliferi non della asinità o della asinocrazia, ma addirittura della inciviltà, della aciviltà; di una negatività assoluta, che non trova riscontro neppure nel mondo animale, ove la selezione si afferma — e come! — ed è strumento di ordine non potendo essere strumento di progresso, per la mancanza dei valori spirituali che del progresso sono la condizione.

Senza selezione non vi è scuola, perché senza selezione non ha senso parlare di umanità. È quindi falso, anzi è addirittura il contrario del vero, che quanto più la scuola seleziona, tanto più essa si allontana dai suoi compiti e dai suoi fini sociali e popolari; essendo evidente che il principio selettivo è valido solo in quanto si attui come principio di civile giustizia, eliminando ogni criterio discriminatorio a priori, ogni sbarramento di censo, di nascita, di privilegio, di clientela, di pressione, di raccomandazioni; per far posto sia nel selezionare e qualificare i docenti, sia nel selezionare e formare e promuovere i discenti, a valutazioni di qualità.

Questa considerazione ne trascina appresso una seconda che ci facilita nel compito di superare un'altra contraddizione: quella tra insegnamento nozionistico e formazione culturale; o, più vastamente, quella tra tecnica e scienza. Siamo sempre alla necessaria ed incessante trasformazione della quantità in

qualità. Non v'è cultura senza nozioni; ma le nozioni in se stesse non fanno cultura e non consentono di valutare, selezionando la formazione culturale di un giovane o la preparazione didattica e culturale di un docente. Non v'è scienza senza ricerca, e quindi senza presupposti e strumenti tecnici; ma la ricerca in sé non fa scienza e non è sufficiente per giungere ad un compiuto giudizio selettivo.

Accanto al principio della selezione, abbiamo indicato il principio della partecipazione. La partecipazione non deve essere intesa a tutti i livelli, solo come un diritto, ma essenzialmente come un dovere. È un dovere, perché senza partecipazione di docenti, e di discenti la scuola cessa di esistere, perché cessa di formare, perché nel migliore dei casi si limita ad informare, ma soprattutto perché una scuola, una università, non impegnata al massimo nella partecipazione finisce per diventare estranea alla società della quale è parte importante; soprattutto ad una società come la nostra, che è in crisi perché alla partecipazione si è sostituita la conflittualità permanente a tutti i livelli e che dalla crisi sa già, o confusamente avverte, di poter tentare di uscire solo mercé la più larga partecipazione, a tutti i livelli, in tutti i campi, e soprattutto nei campi del lavoro e della scuola.

Indicati, dunque, sinteticamente, in questa premessa, tanto i motivi di fondo della crisi di sistema che investe l'università italiana quanto i principi di fondo cui una seria riforma universitaria deve ispirarsi, desideriamo adesso passare ad una serie di considerazioni più dettagliate e concrete, che ci consentano di esprimerci con più pertinente impegno sulle tesi da altri sostenute allo stesso riguardo.

Prima di tutto, desideriamo rilevare che nessuno può scandalizzarsi se parliamo di crisi di sistema nell'università e nella scuola in genere, e nessuno può pensare che si tratti, da parte nostra, di impostazioni manichee o di condanne sommarie; perché condanne non meno rigide e integrali troviamo nei testi di co-

loro che, negli ambienti culturali e politici più disparati, da quelli liberali e democristiani fino a quelli socialisti e comunisti, si sono espressi in proposito. Ci sembra che il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, nel pregevole suo rapporto sugli aspetti sociali ed economici della situazione universitaria in Italia, sia andato, anche in prospettiva, oltre le nostre stesse impostazioni critiche; visto che nella prima pagina di tale rapporto si legge che qualora nessuna nuova realtà venisse a sostituire quella vecchia, nelle università italiane, « ci troveremmo dinanzi ai risultati di una esasperazione e di una esplosione di cui non si è avvertito il rumore, ma di cui sono ben visibili le tracce costituite dal permanere di strutture senza più significato, senza più effettiva incidenza, capaci solo di testimoniare se stesse e di tramandare l'immagine di una realtà sociale destinata ad essere percepita e decifrata solo dagli studiosi di storia. In tale caso, nessun esito finale delle attuali vicende universitarie potrebbe essere più negativo: sia per chi persegue la trasformazione, anche rivoluzionaria, della realtà esistente, sia per chi, invece, ne persegue la preservazione ». Più avanti, riferendosi con dura severità al progetto di riforma universitaria, lo stesso rapporto afferma che è impossibile « approvare un progetto di riforma dell'università, che tende a riproporre la logica obsoleta di una università per giovani studenti, che sembra prevalentemente preoccupata di risolvere e comporre le tensioni tra le componenti dell'università, che punta troppo sulle soluzioni istituzionali e che per tali motivi non riesce ad inquadrarsi in una prospettiva, in grado di legittimare non tanto formalmente quanto sostanzialmente un intervento legislativo di ampia portata e che sia chiamato ad innovare realmente l'istruzione universitaria, e non solo a restaurarla ».

L'Università che noi vogliamo, insomma, è un'università creativa: che, cioè, crei cultura, anziché recepirla meccanicamente ed acriticamente dalla società, per razionalizzarla o mediarla. È,

perciò, una università libera quanto alla coscienza, autonoma quanto alla struttura.

In questo quadro, compito della legge ordinatrice dell'università è quindi quello di promuovere questa libertà e di garantire quest'autonomia.

Il fatto che l'Università di Stato impieghi danaro pubblico, non può essere considerato un diritto a limitare quest'autonomia, giacché la comunità trova il corrispettivo al proprio impegno economico non nel controllo, ma nel servizio che l'università le rende, il quale, per essere culturalmente ispirato, semmai è più prezioso e redditizio. Lo Stato ha il diritto-dovere, non già d'intervenire nella vita universitaria, ma di controllare che il pubblico denaro che conferisce venga impiegato rettamente e secondo gli scopi per i quali è destinato. Anche riguardo alle innovazioni che richiedono ulteriori stanziamenti, l'autonomia totale dell'università può essere coerentemente disciplinata e garantita, nel senso che la legge può prevedere un automatismo di meccanismi, che le università, singolarmente o nel complesso, non meno che l'amministrazione, possono attivare.

Si ritiene inoltre che, poiché le università rilasciano titoli di studio validi per tutto il territorio della Repubblica e poiché con essi i laureati dovranno esercitare le professioni o ricoprire gli uffici, lo Stato che si fa garante di tali titoli deve a sua volta accertarsi di come vengono rilasciati e deve disciplinarli. Il fatto che i titoli universitari abbiano valore universale, non presuppone necessariamente una disciplina legislativa, potendo le università, attraverso un organo collegiale di coordinamento, sostituirsi — o totalmente o come iniziativa — al potere politico nel creare una disciplina uniformatrice. Il richiamo alla garanzia che lo Stato fornirebbe ai titoli accademici è poi fuori luogo; la laurea — o comunque il titolo universitario — non è abilitante di per sé alla professione — tanto che la legge impone l'esame di Stato per l'esercizio delle professioni o concorsi — legislativamente disciplinati — con esami per l'accesso ai pubblici uffici.

È con l'esame di Stato che la comunità controlla la preparazione professionale dei laureati; è dopo questo esame soltanto che lo Stato abilita i laureati all'esercizio della professione. Visto che c'è un controllo a posteriori, non si vede perché anche a priori, nella fase formativa, lo Stato dovrebbe « controllare », se non presupponendo una sfiducia, che in ogni caso è inaccettabile.

Il potere, pertanto, può ritenersi soddisfatto e garantito anche esimendosi dal disciplinare meticolosamente ordini e corsi di studio e lasciando all'università nel suo complesso ed alle singole sedi — per quanto attiene ai problemi connessi con l'universalità dei titoli — di autoregolarsi come ritengo più utile e conseguente, per promuovere il continuo aggiornamento non solo delle discipline da impartire, ma anche delle tecniche didattiche.

Riteniamo che per una chiara esposizione del nostro pensiero e per dimostrare quanto la nostra proposta di legge si armonizzi con le scelte tradizionali che hanno caratterizzato l'evoluzione dell'ordinamento universitario, sia necessario soffermare, sia pure sommariamente, la nostra attenzione sui precedenti storici da cui il nostro ordinamento ha tratto i caratteri peculiari:

1) Secondo le più comuni osservazioni, nella storia recente dell'università italiana sono da distinguere quattro tappe: la legge Casati del 1859; la riforma Gentile del 1923; i provvedimenti De Vecchi del 1935; i provvedimenti seguiti dalla fine della guerra ad oggi.

Nella relazione premessa alla legge Casati, promulgata il 13 novembre 1859, era dichiarata la preferenza per « un sistema medio di libertà sorretta da quelle cautele che la contengano entro i dovuti confini e da quelle guarentigie che l'assicurino e la difendano contro i nemici palesi ed occulti i quali la farebbero traviare e ne guasterebbero il frutto ».

La scelta era fondata su di un sommario esame degli ordinamenti allora in vigore nei paesi europei; si legge, infatti,

nella stessa relazione: « tre sistemi principali si offerivano da abbracciare: — quello di una libertà piena ed assoluta, la quale, come in Inghilterra, esclude ogni ingerenza governativa — quello in cui, come nel Belgio, è concesso agli stabilimenti privati di far concorrenza cogli Istituti dello Stato — quello infine praticato in molti paesi come la Germania, nel quale lo Stato provvede all'insegnamento non solo con istituti suoi propri, ma ne mantiene eziandio la direzione superiore, ammettendo però la concorrenza degli insegnamenti privati con quelli ufficiali. A quali di questi sistemi volesse darsi la preferenza, non fu argomento di molte dubbiezze. Una libertà illimitata che è conveniente ed opportuna in Inghilterra, dove i privati sono da tanto avvezzi a far da sé ciò che altrove è lasciato al Governo, non potrebbe senza pericolo sperimentarsi da noi. Anche al secondo sistema possono essere opposte gravi difficoltà da chi si preoccupi di certe condizioni peculiari del nostro paese. Restava pertanto da abbracciare il partito più sicuro, vale a dire un sistema medio di libertà... ».

In tal senso, si volle consentire « il libero insegnamento », « col dare così agli insegnanti ufficiali, come ai dottori delle facoltà ed a quanti fornissero prove di speciale attitudine, il diritto di far corsi privati, affinché ciascuno avesse modo di manifestare il proprio valore e i giovani fossero tratti a udirli piuttosto dal merito individuale dell'insegnamento che non da un articolo di regolamento ». I professori erano, pertanto, distinti in ordinari, straordinari e liberi, con la seguente ripartizione di compiti: « Le materie più importanti e generali s'insegnano dagli ordinari, le specialità delle scienze da professori straordinari: e ciò quanto allo Stato. Gli insegnanti liberi poi professano qualunque ramo della scienza che meglio risponda ai loro studi e per il quale abbiano le necessarie prove di capacità ».

Di conseguenza ai corsi svolti a titolo privato dai professori « liberi », equivalenti grosso modo ai nostri liberi docenti, era attribuito « lo stesso valore legale dei

corsi a titolo pubblico » (articolo 102 della legge Casati). Era prevista pure la partecipazione dei « privati insegnanti » alle commissioni di esame, di profitto e di laurea (articoli 135 e 136).

All'articolo 47 si riscontra, poi, la concezione fondamentale dei fini dell'istruzione universitaria secondo la stessa legge Casati: « L'istruzione superiore ha per fine di indirizzare la gioventù, già fornita delle necessarie cognizioni generali, nelle carriere sia pubbliche che private in cui si richiede la preparazione di accurati studi speciali, e di mantenere ed accrescere nelle diverse parti dello Stato la cultura scientifica e letteraria ». Appariva così determinato il duplice fine di ricerca e d'insegnamento, divenuto poi tradizionale nella configurazione della nostra università.

Bisogna, peraltro, osservare che nella legge Casati l'autonomia giuridica degli Atenei e dell'istruzione superiore appariva assai circoscritta per molti e diversi profili. Nemmeno era chiarita la natura giuridica delle università regie, o statali, per le quali, trattandosi di organi di Stato, era fin dubbio che avessero personalità giuridica. Il numero delle facoltà e delle materie d'insegnamento era stabilito nella stessa legge (articolo 49 e 51); « la durata, l'ordine e la misura » secondo cui dovevano essere dati gli insegnamenti erano rimessi ai regolamenti governativi di esecuzione della legge stessa (vedi articolo 55). Inoltre, va ricordato che le nomine dei professori ordinari avvenivano sulla base di concorso, con giudizio di Commissioni nominate dal Ministro. I professori venivano, quindi, nominati dal Re fra le persone dichiarate idonee dalle Commissioni (articolo 57), oppure prescindendo da ogni concorso, fra le persone proposte dal Ministro in virtù della fama acquisita negli studi (articolo 69). Non era prevista alcuna chiamata di professori di ruolo da parte della facoltà, e per tutti i posti rimasti vacanti doveva essere indetto il concorso per ordine del Ministro. I rettori (articolo 31) ed i presidi di facoltà (articolo 160) erano nominati dal Re, ed esercitavano mansioni

piuttosto limitate di ordine amministrativo e disciplinare. Circoscritti erano anche i compiti in materia didattica dei Consigli di facoltà:

a) ripartizione dell'insegnamento fra le diverse cattedre;

b) presentazione dei programmi annuali dei corsi alle deliberazioni del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Il Consiglio superiore della Pubblica istruzione era designato per nomina del Re (articolo 6), ed esercitava mansioni di ordine consultivo nei confronti del Ministro (articoli 7, 8, 9, 10, 11) e di ordine disciplinare (articoli 12 e 13).

2) Dopo la legge Casati si venne ad affermare nel paese un forte movimento in favore dell'estensione dell'autonomia universitaria. Nel 1882 il Ministro della Pubblica istruzione, Baccelli, presentò un progetto in cui si prevedeva fra l'altro, l'autodeterminazione delle facoltà in materia didattica, il sistema di scelta dei docenti per chiamata di facoltà, il governo delle università conferito al rettore elettivo.

Ma il progetto non arrivò all'approvazione, e per poter realizzare sul piano normativo il principio dell'autonomia, si dové attendere fino alla riforma Gentile del 1923, compiuta col regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102 (emanato a seguito della legge 3 dicembre 1922, n. 1601, con cui furono attribuiti i pieni poteri al Governo).

Alla luce di tante esperienze anteriori e successive, quella riforma ci appare oggi come un punto luminoso di riferimento. Gli avversari del Gentile antichi, come pure quelli di più recente estrazione, riconoscono questa verità evidente, e solo cercano di sviare il discorso, col sorvolare sul significato e sul valore dell'opera del compianto Maestro, oppure col ricordarne le ispirazioni culturali derivanti da pensatori idealisti e liberali, precedenti o contrastanti col regime politico in vigore nel 1923. Si vorrebbe, così, proporre una sorta di « sdoppiamento » e

di antitesi di personalità fra il Gentile come pensatore e fautore di una riforma universitaria ed il Gentile uomo politico.

A parte le acrobazie di pensiero, che mostrano tutta la loro infondatezza e la loro assurdità, quel che importa è ricordare come la riforma del 1923 abbia rappresentato un profondo ed organico rinnovamento in armonia con l'alto insegnamento della cultura nazionale dell'epoca e con le esigenze delle professioni e degli uffici, manifestatesi nella società italiana di allora.

All'articolo 1, comma primo, di tale regio decreto vennero ben precisate le funzioni dell'università, nei seguenti termini: « La istruzione superiore ha per fine di promuovere il progresso della scienza e di fornire la cultura scientifica necessaria per l'esercizio degli uffici e delle professioni ». In questi termini il fine scientifico-culturale era posto davanti alle esigenze didattiche professionali, accogliendosi così l'ordine inverso rispetto a quanto sancito nell'articolo 1 della legge Casati, ove invece al primo posto era indicata l'esigenza di ordine didattico-professionale. Fu così riconosciuto il carattere preminentemente scientifico degli studi superiori.

Sempre all'articolo 1 del regio decreto del 1923, al terzo comma, era risolta la questione della natura giuridica delle università, con una dichiarazione di principio nel senso dell'autonomia. Si legge, infatti, quanto segue: « Le Università e gli Istituti hanno personalità giuridica e autonomia amministrativa, didattica e disciplinare, nei limiti stabiliti dal presente decreto e sotto la vigilanza dello Stato esercitata dal Ministro della Pubblica istruzione ». Significativo è notare il riconoscimento della dignità di soggetti giuridici, superando ogni visione centralistica delle università come semplici organi dello Stato, e cioè come articolazioni e ripartizioni interne della pubblica amministrazione. L'autonomia appare, poi, qualificata nei tre aspetti, amministrativo-didattico-disciplinare, riecheggiando, così, la famosa enunciazione di Silvio Spaventa fautore delle libertà accademiche.

In correlazione con tale principio molta parte delle regole era lasciata agli statuti delle singole università, emanati con decreto reale su proposta del Senato accademico, udito il Consiglio di amministrazione e le singole facoltà, costituenti l'università (articolo 80).

Rientravano, così, nella materia propria degli statuti persino la determinazione di « *a*) facoltà dirette ai fini speciali; *b*) scuole dirette a fini speciali; *c*) scuole di perfezionamento » (vedi articoli 2 e 6). Ancora era lasciato alla disposizione degli statuti un ampio settore didattico: « le materie di insegnamento, il loro ordine e il modo in cui devono essere impartite » (articolo 2), oltreché « *a*) il numero minimo di materie, alle quali gli studenti debbono iscriversi; *b*) il numero e le modalità degli esami di profitto; *c*) le modalità dell'esame di laurea o diploma ».

Non risultava, quindi, rigida la separazione fra materie fondamentali e materie complementari. E, correlativamente, era soppressa ogni distinzione fra i professori di ruolo, titolari dei due gruppi di materie (articolo 19).

In tal modo agli studenti era riconosciuta la piena libertà di studio, consentendosi loro di predisporre il piano degli studi secondo le proprie direttive.

L'esame di Stato fu la conseguenza logica delle premesse sopra esposte (autonomia didattica e libertà di studio). I titoli conseguiti nelle università ebbero soltanto valore di qualifiche accademiche; chi intendeva esercitare la professione, doveva superare uno speciale esame, mediante il quale lo Stato accertava se i laureati o diplomati, seguendo liberamente gli studi nelle varie università, avessero raggiunto la preparazione necessaria per esercitare la professione.

Altro concetto base della riforma era la distinzione delle università in tre categorie: *A*) Istituti a completo carico dello Stato; *B*) Istituti a carico dello Stato e altri enti; *C*) Istituti liberi, senza alcun contributo dello Stato.

Conforme al principio della più larga autonomia appare anche la disciplina re-

lativa agli assistenti, oltreché quella riguardante il personale tecnico e subalterno, la quale veniva determinata soprattutto da norme prescritte dalle singole università (articolo 63). Anzi solo col decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, si ebbe l'istituzione di un ruolo statale definitivo degli assistenti e lettori ordinari, mentre, secondo la concezione originaria del regio decreto del 1923, presso ciascuna università potevano istituirsi posti di ruolo di assistente, a carico del bilancio dell'università stessa (articolo 62). L'assistente era, quindi, un funzionario della propria università, e non un impiegato dello Stato.

La struttura universitaria accolta col regio decreto del 1923 appariva idonea ad assicurare il massimo sviluppo delle iniziative intese ad introdurre ogni adeguata innovazione nell'ordine degli studi, nonché il più proficuo rapporto tra la scuola e la viva cultura di quel periodo.

Si è notato che, secondo le linee del regio decreto del 1923, era consentita una notevole possibilità a ciascun Ateneo di predisporre un proprio ordine di studi in luogo dell'uniformità oggi vigente. A confermare tale principio, era sancita la norma dell'articolo 47, ultimo comma, riguardante i trasferimenti degli studenti dall'una all'altra sede. Ivi era, infatti, previsto: « Gli studi compiuti e gli esami superati presso le università o istituti superiori di cui all'articolo 1, hanno valore legale per ogni altra università o istituto. La diversità di ordinamenti didattici, che può verificarsi tra le stesse facoltà o scuole di sedi diverse a norma dell'articolo 2, comma ultimo, non è di impedimento ai trasferimenti dall'una o dall'altra università o istituto ».

Occorre aggiungere, altresì, che con la riforma Gentile era dato di chiamare uomini di cultura, scrittori e scienziati insigni ad insegnare negli Atenei, anche senza avere seguito la normale carriera accademica: era così possibile il conferimento della libera docenza, senza avere sostenuto gli appositi esami, a « persone venute in alta fama di singolare perizia nella materia » che dovevano insegnare.

In tal caso l'abilitazione era conferita con decreto del Ministro, su proposta del Consiglio superiore della pubblica istruzione (articolo 41).

Si consentiva, persino, la nomina a professore di ruolo, prescindendo da ogni procedura di concorso, di insigni studiosi. La disposizione di legge era formulata come segue: « persona ... la quale per opere, scoperte, insegnamenti sia venuta in sì alta fama di singolare perizia nella materia che dovrebbe professare, da essere considerata maestro insigne della materia medesima ». Per tali nomine occorreva una proposta di un consiglio di facoltà o scuola, deliberata con voto favorevole di almeno tre quarti dei professori di ruolo appartenenti ad esso, e con motivata relazione. Il ministro, poi, doveva sottoporre la proposta al giudizio del Consiglio superiore della pubblica istruzione, ed in caso di parere favorevole col voto di due terzi almeno dei suoi componenti procedeva alla nomina (vedi articolo 17, comma secondo, del regio decreto 1923).

Ma forse più significativa è la disposizione per cui potevano far parte delle Commissioni per la nomina dei professori di ruolo anche « cultori della materia » (vedi articolo 17, comma primo del regio decreto 1923). In questo modo, gli uomini di cultura, estranei al mondo accademico, potevano pure venire chiamati a giudicare sulla idoneità e sulla carriera di uomini provenienti dalla *routine* scolastica e cresciuti nelle aule universitarie fino dai primi giorni successivi al conseguimento della laurea.

3) La larga autonomia concessa dalla legge Gentile, con l'intento di un precursore ispirato, fu criticata. Si cita un passo del discorso di G. Zingali alla Camera dei deputati in data 5 marzo 1935, nel corso del quale paradossalmente affermava: « Arriveremo in qualche Facoltà di giurisprudenza ad una cattedra di tecnica dell'allevamento del baco da seta ». con queste parole era messa in evidenza, sia pure per assurdo, la possibilità offerta dalla piena autonomia riconosciuta a cia-

scuna Facoltà di determinare il numero e l'ordine delle materie di studio. Inconvenienti erano sorti anche per quanto riguarda la libertà degli studenti di scegliere il proprio piano di studi.

L'idea di Gentile richiedeva dei temperamenti, più che « per le generali indicazioni accentratrici del regime politico dell'epoca », come ripetono gli amatori dei luoghi comuni, per il fatto che la piena libertà ed autonomia esigono condizioni ambientali favorevoli ed un notevole grado di preparazione, sia da parte dei docenti che degli alunni.

Oggi, si sente invocare da molti l'abolizione della distinzione fra materie fondamentali e materie complementari, in quanto si richiede che ogni studente possa liberamente determinare il proprio piano di studi. Vi sono, però, altre cose, pure autorevoli, in senso contrario. È lecito giustificare il fatto che negli anni '20 e negli anni '30 vi fosse chi giudicasse almeno prematura dopo la lunga abitudine di accentrimento e di uniformità, una liberalizzazione tanto estesa come quella voluta da Gentile.

Col regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1971, contenente « modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sulla istruzione superiore » vennero introdotte alcune importanti e radicali innovazioni.

Significativa, a questo riguardo, è la distinzione fra insegnamenti fondamentali e complementari, sancita all'articolo 2 di tale decreto-legge. Fu stabilito l'obbligo di frequenza e di esame per un determinato numero di insegnamenti, specificando che « gli insegnamenti fondamentali sono obbligatori per il conseguimento della laurea o di diploma » e che lo studente deve, inoltre, scegliere, fra gli insegnamenti complementari, « almeno quanti ne occorrono per completare il numero degli insegnamenti richiesto per il conseguimento della laurea o del diploma ».

Tale ripartizione fra insegnamenti era, poi, resa rigida ed uniforme per tutte le Facoltà italiane, in quanto fu stabilito che mediante regolamenti del potere centrale (allora decreti reali) doveva essere

determinato, in rapporto alle singole lauree o diplomi: « a) l'elenco degli insegnamenti fondamentali; b) il numero massimo degli insegnamenti complementari che potranno essere stabiliti in aggiunta agli insegnamenti fondamentali; c) il numero complessivo degli insegnamenti necessari per il conseguimento della laurea o del diploma » (articolo 4 del regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071). In tal modo l'oggetto delle materie complementari e l'impostazione dei piani di studio dipendevano da regole uniformi per tutto il territorio nazionale.

Fu anche prescritto che i professori di ruolo di ciascuna facoltà fossero riservati, per almeno due terzi, agli insegnamenti fondamentali; e che gli altri posti potessero essere assegnati anche ad insegnamenti complementari (articolo 3 del regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071).

Da notare è anche un irrigidimento riguardante la libera docenza, ritenuta per tradizione il titolo dell'insegnamento privato o libero. L'abilitazione alla libera docenza venne, infatti, limitata soltanto alle materie corrispondenti ad « insegnamenti costitutivi delle facoltà » (articolo 11). Fu anche previsto che il Ministro determinasse annualmente le materie per cui poteva concedersi la docenza, nonché, per ciascuna materia, il numero massimo dei nuovi liberi docenti (articolo 11, comma secondo).

Sembrirebbe eccessivo vedere la disposizione del numero chiuso delle libere docenze come frutto di una visione autoritaria e burocratica, in contrasto con le esigenze della cultura; esigenze che potrebbero interpretarsi nel senso di ammettere ad una alta qualificazione accademica non poche persone in numero determinato, ma tutti coloro che risultassero capaci e meritevoli. Al contrario, è da ricordare come Maestri e uomini di cultura si siano sempre dimostrati restii ad allargare i ranghi dell'Accademia! Fra tante affermazioni in merito sarà sufficiente citare il famoso discorso pronunciato al Senato, il 26 gennaio 1921, da

Benedetto Croce, allora Ministro della pubblica istruzione, e riprodotto nel secondo volume delle sue « Pagine sparse » col titolo: Questioni universitarie.

Bisogna, altresì, ricordare come l'abolizione del numero chiuso per le libere docenze si sia avuta solo con la legge 30 dicembre 1958, n. 1175, ossia dopo 15 anni dall'inizio della legislazione cosiddetta liberalizzatrice. Ma vi è di più: il criterio del numero chiuso delle libere docenze fu confermato fino alla legge 26 marzo 1953, n. 188, ed alla legge 11 giugno 1954, n. 357, che vi apportò delle modificazioni. Al terzo comma dell'articolo 2 di tale legge del 1953, n. 188 (modificato dalla legge del 1954, n. 357), era infatti precisato: « Per le discipline ammesse alla abilitazione, il Ministro stabilisce, sentito il parere della sezione prima del Consiglio superiore, il numero massimo di abilitazioni da concedere in ciascuna disciplina per ciascuna sessione, numero che in nessun caso potrà essere superato ».

Altro aspetto della riduzione delle autonomie delle singole sedi era dato dalla regola per cui i posti di aiuto e di assistenti — anche se in ruolo presso le singole università — dovevano essere conferiti in seguito a concorso per esami banditi dal Ministro, e con Commissione nominata dal Ministro stesso (articoli 12 e 13 del regio decreto-legge n. 1071).

Si può, infine, notare come l'articolo 9 del regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, contenesse una disciplina, con un ordine di preferenze per il conferimento degli incarichi molto precisa. È singolare constatare, in proposito, che la legge n. 62 del 24 febbraio 1967, all'articolo 7 prescriveva un rigoroso ordine di precedenza per l'assegnazione degli incarichi il quale appare ispirato a criteri in tutto e per tutto simili a quelli seguiti dal legislatore del 1935, pur con le adeguate innovazioni.

Ora, da molte parti la norma del 1967 è stata valutata come un rimedio efficace, valido e sufficiente a far cessare tanti lamentati abusi nella prassi consueta per il conferimento degli incarichi, instaurati

negli anni scorsi, per opera dei Consigli di Facoltà. Un'innovazione altamente positiva del regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, riguarda le sanzioni disciplinari a carico degli studenti. Nell'articolo 52 del regio decreto del 30 settembre 1923, n. 2102, era previsto: « Le punizioni disciplinari che, secondo la gravità delle mancanze, possono essere inflitte agli studenti, saranno determinate dallo statuto di ogni università o istituto superiore ». Con una simile disposizione, è chiaro che in materia disciplinare mancava la garanzia suprema della legalità; e, come se ciò non bastasse, si dava adito alla possibilità di disuguaglianza nella qualificazione e nella previsione di punizioni per gli stessi fatti illeciti, da sede a sede.

L'autonomia qui trovava un'estensione fin esagerata, tanto da venire in conflitto con le esigenze fondamentali di garanzia del diritto individuale.

Orbene, all'articolo 16 del regio decreto-legge 20 giugno 1935, che rimane in vigore pur con le modificazioni di cui al decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, è previsto un sistema disciplinare a carico degli studenti, per cui sono accolti i principi di legalità *nulla poena sine lege*, e di contraddittorio *nulla poena sine iudicio*.

Naturalmente, va ricordato che l'applicazione di simili principi nella funzione disciplinare incontra sempre, per necessità, delle attenuazioni in confronto col diritto penale generale. Ciò si spiega col fatto che la punizione disciplinare è attività amministrativa concernente l'intera posizione giuridica degli individui sottoposti ed il complesso dei loro doveri, valutabili solo in modo discrezionale. Si ricordano a proposito ampie trattazioni contenute negli atti di un Convegno internazionale, indetto dall'*Institut Belge des sciences administratives*, raccolte nel volume *L'exercice de la fonction disciplinaire* (ed. Bruxelles 1965). A pagina 189 e seguenti di tale volume fra le conclusioni si afferma: *L'opinion la plus généralement admise est que le droit disciplinaire, par sa*

nature même, et par la variété des situations qu'il est appelé à régir, ne se prête guère à une codification complète.

I principi di legalità, di tipicità delle fattispecie punibili, la loro tassatività, perciò, incontrano dei limiti inevitabili nel codice di diritto disciplinare derivanti dalla stessa natura delle materie. Il legislatore deve cercare di attuare fin dove possibile tali principi, ma nessuno potrebbe avere la pretesa di andare oltre un certo segno. Così, si nota che l'applicazione di molte delle sanzioni disciplinari avviene in ipotesi indicata non con precise statuizioni di fattispecie, ma con parametri valutativi molto generici ed espressioni assai late e indeterminate, quali i richiami a nozioni come onore, morale, rettitudine, dignità, decoro e così via. Basti pensare alle più recenti leggi professionali ed alle leggi sul pubblico impiego, ove simili concetti ricorrono più di frequente.

Non ci sembra, poi, che le disposizioni di cui all'articolo 16 del regio decreto-legge 20 giugno 1935, né quella applicativa di cui all'articolo 46 del regio decreto del 4 giugno 1938, n. 1269 (regolamento degli studenti), prevedano ipotesi per l'applicazione di sanzioni disciplinari ispirate a concezioni autocratiche ed oppressive. Senza dilungarci oltre, basta ricordare che nel corso del ricordato convegno internazionale sui problemi delle sanzioni disciplinari, un autorevole giurista straniero faceva osservare che fra i motivi comuni per l'applicazione delle punizioni sono da considerare: 1) *le maintien de l'ordre public qui englobe les mesures à prendre pour le bon fonctionnement du service*; 2) *le respect dû au prestige de l'autorité et de l'administration* (v. Jeukens, in *L'exercice de la fonction disciplinaire*, cit. pag. 217 s.).

Questa digressione a proposito di un tema importante quale l'esercizio della potestà disciplinare, ci è sembrata utile per dimostrare come sovente nel parlare delle leggi del passato si cada nel superficiale e nel luogo comune, facendo di ogni erba un fascio. Si ama insistere solo su

qualche aspetto particolare, come su talune dichiarazioni della « Carta della scuola » circa il significato dell'educazione sportivo-militare e sul rapporto tra studi e politica, con evidente intento denigratorio, ma si evita l'esame analitico e più preciso della legislazione (nel senso qui criticato si vedano gli scritti, peraltro pregevoli, ed accurati, di Pierangelo Catalano, raccolti nel fascicolo intitolato *Per l'aggiornamento delle università italiane*, edito a cura del « Centro studi sociali » - Milano, pag. 11).

E si tace persino sul fatto che la Carta della scuola resta un documento fondamentale che, se non ebbe che scarse applicazioni, lo si deve al fatto che era stata concepita solo col fine di delineare gli indirizzi per le future leggi. Si trattava, dunque, di enunciazioni programmatiche di principio, tuttora valide, insufficienti però di per sé a disciplinare rapporti giuridici ed a costituire l'ordinamento, che risultava invece dall'insieme delle leggi contenenti regole più specifiche, secondo la mai decaduta nostra tradizione giuridica.

4) A descrivere in generale gli inizi del quarto periodo, nella evoluzione della nostra legislazione universitaria, dal mutamento della forma di regime ad oggi, si è scritto: « La restaurazione degli ordinamenti democratici portò alla restaurazione dell'autonomia universitaria, con i decreti legislativi luogotenenziali 7 settembre 1944, n. 264 e 272, e 5 aprile 1945, n. 238 (vedi Catalano, *Per l'aggiornamento delle università italiane*, cit. pag. 12).

In effetti si ebbero molti provvedimenti legislativi nel senso di decentrare molte delle funzioni del Ministro ai collegi accademici, ai consigli di Facoltà soprattutto ed ai corpi accademici, composti dai professori di ruolo. A tali collegi, infatti, fu concesso di designare, mediante votazione, i propri presidi di Facoltà ed i rettori magnifici. Fu restituito alla Facoltà il potere di determinare liberamente

in merito alla destinazione dei posti, alle nomine, ai trasferimenti dei professori di ruolo, al conferimento degli incarichi. Si stabiliva, poi, che le commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedra fossero elette dalle Facoltà, coi voti di tutti i professori di ruolo. Significativo pare il fatto che con la legge 30 dicembre 1947, n. 1477, l'assemblea costituente regolò il Consiglio superiore della pubblica istruzione già ricostituito su basi elettive con decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 272, richiamando in vigore le disposizioni che facevano obbligo di sentirne il parere.

Simili disposizioni, allora, furono, vanitate come un segno della riconquistata libertà, dopo il periodo dell'oppressione (vedi Di Domi, *l'Università italiana, lineamenti storici*, Milano, 1952, pagg. 240-250: Ferrari, *Costituzione e funzione del Consiglio superiore della pubblica istruzione*, Milano, 1950, pagg. 7 segg., 38 segg.).

Alla luce di quanto poi accaduto, le valutazioni appaiono rovesciate. La composizione elettiva delle commissioni giudicatrici dei concorsi è stata additata come fonte di abusi e di corruzioni morali, come ad esempio affermava l'onorevole Montani nella relazione premessa alla proposta di legge n. 2689, presentata il 23 marzo 1965 alla Presidenza della Camera dei deputati. Anche il relatore del famoso disegno di legge n. 2314, l'onorevole professor Ermini, accennava all'esigenza di modificare il sistema elettivo per ovviare ai « fenomeni di malcostume » già verificatisi (vedi pagg. 23 e 24 della sua « Relazione » di maggioranza).

Gli onorevoli Valitutti, Bandini, Confalonieri e Giomo nella loro « Relazione » di minoranza (a pag. 20) rilevavano che « il sistema elettivo si è reso sommarmente padroneggiabile da quei centri di potere universitario che sono stati chiamati « baronie » e dalla natura del corpo elettorale, la maggioranza del quale è di regola sostanzialmente estranea e indifferente alla materia della cattedra messa a concorso ».

Le stesse attribuzioni conferite, almeno formalmente, agli organi accademici hanno suscitato le ribellioni contro le baronie universitarie e lo strapotere dei professori di ruolo.

* * *

Fatte queste premesse di ordine generale passiamo ad illustrare gli articoli della proposta di legge.

Il capo I concerne la struttura dell'università, i cui fini vengono precisati dall'articolo 1, che sottolinea, in particolare, il coordinamento affidato all'università, tra scienza, cultura ed attività del lavoro della nazione.

L'articolo 1, comprende tra i fini sel'ordinamento universitario anche l'educazione nazionale, rivendicando agli atenei la funzione di aggiornamento culturale dei cittadini e di quello professionale e sottolineando il dovere di ogni diplomato e laureato di tenersi periodicamente al passo con il progresso delle esperienze della scienza e della tecnica.

L'articolo 1 ribadisce, inoltre, la difesa dell'autonomia universitaria, essenziale, secondo la nostra coerente impostazione, perché dall'università possano emergere interpretazioni dei problemi del nostro tempo ed indicazioni relative a possibili soluzioni che non siano necessariamente legate agli interessi delle forze dominanti l'attuale sistema.

L'articolo 2 individua le tre fasi didattiche ed i tre livelli culturali nei quali si propone di articolare le strutture dell'università: i corsi universitari, i corsi di laurea ed i corsi di ricerca scientifica, al termine dei quali si conseguono il diploma universitario, il diploma di laurea ed il dottorato di ricerca.

La durata dei corsi per il conseguimento del diploma è biennale, quella per il conseguimento della laurea va da quattro a sei anni, i corsi di ricerca scientifica hanno durata quadriennale.

L'articolo 3 prevede che le università libere, ancorché riconosciute, si gestiscano con fondi propri, senza oneri a carico dello Stato.

L'articolo 4 assegna al Consiglio nazionale universitario, quale organo di autogoverno universitario, il compito di predisporre il regolamento generale universitario, che stabilisce quali debbano essere i corsi di laurea, di diploma e di ricerca scientifica, il numero e la denominazione delle discipline fondamentali ed obbligatorie per ciascun corso, nonché il numero minimo di quelle facoltative indispensabili per il completamento degli studi del corso medesimo.

Il successivo articolo 5 prevede che gli insegnamenti si distinguano in fondamentali obbligatori per tutti i singoli indirizzi di diploma e di laurea in tutte le università statali, fondamentali a priori del corso di laurea o di diploma di ogni singola università e facoltativi a scelta dello studente.

L'articolo impone altresì di tener conto degli accordi internazionali per il riconoscimento dei titoli di studio in condizioni di reciprocità, ritenendosi necessario l'adeguamento dei piani di studio per evitare che i titoli conferiti dagli atenei italiani siano declassati rispetto a quelli conferiti negli altri Stati in particolare nell'ambito della comunità europea.

La proposta di legge, all'articolo 6, affronta il tema degli esami universitari riaffermando l'esigenza che l'esame di profitto sia individuale pena la sua nullità: con ciò si è inteso esprimere un giudizio assolutamente negativo nei confronti delle esperienze di esami di gruppo ai quali, tra l'altro, è imputabile la dequalificazione dei titoli di studio che ha determinato, dopo il 1968, gravi difficoltà per i giovani laureati nella ricerca di una occupazione.

L'esame deve essere individuale perché (pur considerando utili e da favorire, durante lo svolgimento dei corsi universitari, di laurea e di ricerca, esperienze comuni, seminari e ricerche con la partecipazione di più studenti) la società ha l'esigenza di valutare la preparazione del singolo studente ai fini del riconoscimento della sua capacità professionale e del suo inserimento successivo nella società.

Nell'articolo 6 si prevede, anche aderendo a suggerimenti della componente studentesca, che tre possono essere le sessioni di esame, suddivise in un massimo di tre appelli, sì da consentire una razionale distribuzione delle prove d'esame lungo tutto l'arco dell'anno accademico.

Il capo I si chiude con le indicazioni dell'articolo 7 che affronta il problema della razionalizzazione dello sviluppo universitario fissando il numero massimo di 30.000 studenti per ogni ateneo ed assegnando al programma economico nazionale il compito di individuare i nuovi insediamenti universitari.

Lo stesso articolo 7 ipotizza uno stanziamento adeguato distribuito in dieci esercizi finanziari per la realizzazione delle strutture edilizie necessarie per l'istituzione di nuove università.

Nello stesso articolo si prevede lo sdoppiamento automatico delle cattedre allorché il numero degli iscritti supera i 250: già l'attuale ordinamento contiene questa indicazione, ma si tratta di una possibilità e non di un obbligo.

Il capo II concerne il diritto allo studio.

L'articolo 8 stabilisce l'istituzione sistematica di collegi universitari nell'ambito dei quali studenti capaci e meritevoli debbono poter studiare gratuitamente od a pagamento a seconda delle condizioni di reddito: l'accesso ai collegi è messo in relazione al superamento entro la sessione autunnale degli esami previsti dai piani di studio con una media non inferiore ai 27/30.

L'articolo 9 fissa gli opportuni stanziamenti per gli esercizi 1988, 1989, 1990, e successivi per la costruzione dei collegi universitari.

La proposta di legge, nell'articolo 11, affronta il problema della fase intermedia intercorrente tra l'attuale sistema assistenziale incentrato sull'assegno di studio e il momento in cui potrà organicamente essere varato il sistema dei « collegi universitari » più adeguato, secondo i proponenti, all'esigenza di creare una comunità di studio e di ricerca.

L'articolo 11, infatti, prevede che fino all'anno accademico 1989-90 venga mantenuta in vigore la normativa che regola l'assegno di studio, elevandolo tuttavia, per adeguarlo all'aumentato costo della vita, a lire 1/2 milione per gli studenti residenti nella sede di ateneo ed a lire 1.500.000 per i fuori sede.

L'articolo 11 impone altresì che l'assegno venga erogato a tutti gli aventi diritto entro il 31 dicembre, ovviandosi così a due inconvenienti oggi lamentati dagli studenti, cioè il fatto che molti vengano giudicati idonei ad ottenere l'assegno, ma poi non lo ottengano per mancanza dei fondi necessari; e che l'assegno venga erogato troppo tardi, spesso ad anno accademico quasi concluso.

L'articolo 12 fissa lo stanziamento che si ritiene necessario per la costruzione di nuove mense universitarie e delega il Governo ad emanare una organica regolamentazione dell'assistenza universitaria fissando una serie di obiettivi, quali l'obbligatorietà dei corsi serali per studenti lavoratori; la esenzione dalle tasse per giovani appartenenti a famiglie non abbienti e la tassazione progressiva per gli altri; l'istituzione negli atenei di servizi di medicina preventiva ed assistenza sanitaria; i prestiti d'onore garantiti dagli enti locali; i trasporti gratuiti per gli studenti non abbienti per raggiungere la sede dell'ateneo; sgravi fiscali agli editori ed incentivazione di iniziative cooperative; l'intervento dello Stato nel pagamento del prezzo del pasto consumato da studenti non abbienti nelle mense universitarie; la creazione di impianti sportivi aperti a tutti gli studenti e non solo a quelli impegnati agonisticamente.

Il capo III della proposta di legge concerne l'ordinamento didattico.

Sembra di interesse particolare la trattazione fatta nel capo III del dottorato di ricerca, per l'ammissione al quale è previsto un apposito concorso, ai vincitori del quale spetta un assegno mensile pari al trattamento economico complessivo iniziale lordo attribuito al docente di scuola superiore, con possibilità di con-

ferma per un ulteriore biennio, successivo al quadriennio necessario per il conseguimento del dottorato, per lo svolgimento di un nuovo programma di ricerca degno di rilievo.

L'articolo 19 prevede che il dottorato possa essere conseguito anche da coloro che, indipendentemente dal possesso dei prescritti titoli accademici abbiano ottenuto risultati di rilievo nel corso di un'autonoma attività scientifica, culturale o artistica.

Un apposito capo, il quarto, viene riservato alla formazione universitaria degli insegnanti della scuola materna, elementare, media e superiore.

Nell'articolo 22 si prescrive che gli studenti universitari, aspiranti all'insegnamento di qualsiasi materia nelle scuole di ogni ordine e grado, dovranno comprendere nei loro piani di studio materie specifiche, quali pedagogia, psicologia e didattica e legislazione scolastica.

Particolarmente importante il capo V, che riguarda l'istituzione ed il riordino degli organi dell'Università e l'introduzione del dipartimento.

Il criterio adottato per la composizione degli organi di governo universitario è quello della più larga partecipazione di tutte le componenti universitarie, anche degli studenti, ai quali è stato riconosciuto pieno diritto di partecipazione, l'aumento della rappresentanza rispetto alle indicazioni vigenti, nonché il diritto di eleggere, tramite i rappresentanti studenteschi presenti nel consiglio di ateneo, un « pro rettore », secondo le indicazioni venute dalla associazione universitaria di destra, il FUAN.

La rappresentanza studentesca si esprime con nove componenti del consiglio di ateneo, uno della giunta di ateneo oltre al pro-rettore studente, cinque componenti nel consiglio di coordinamento delle componenti universitarie del dipartimento, undici componenti dei consigli di Facoltà.

Il rettore viene eletto da tutti i professori di ruolo, sia ordinari che associati e non può essere rieletto per più di una volta.

L'articolo 30 sancisce l'obbligatorietà dell'istituzione dei dipartimenti, nell'ambito di una o più Facoltà, riferentesi ad insegnamenti identici od affini, allo scopo di una più proficua attività didattica e scientifica e di un più razionale impiego del personale, delle attrezzature e dei servizi.

Il dipartimento, come precisa l'articolo 31, viene costituito con delibera del Consiglio Nazionale Universitario, su proposta delle Facoltà interessate e individua le funzioni del dipartimento stesso, articolandolo in settori di coordinamento scientifico interdisciplinare, di coordinamento operativo con gli ordini professionali e di raccordo tra le componenti universitarie (studenti, docenti, funzionari, personale non docente).

La difesa della libertà di ricerca, di studio e di insegnamento è sottolineata dall'articolo 33, mentre l'articolo 35 prevede l'istituzione di un nuovo capitolo di spesa per il finanziamento della ricerca nell'ambito dei dipartimenti, in aggiunta ai capitoli già esistenti nel bilancio della pubblica istruzione.

L'esigenza di assoluta oculatezza nell'amministrazione dei fondi destinati alle Università, ha indotto i proponenti ad inserire nella loro proposta di legge l'articolo 39 che istituisce il collegio dei revisori dei conti, composto di funzionari nominati dai Ministri del tesoro e della pubblica istruzione con il compito di provvedere al riscontro degli atti di gestione, a verifiche di cassa, eccetera.

Il capo VI riguarda il corpo docente, formato (articolo 40) da professori ordinari ed associati, selezionati attraverso pubblici concorsi su scala nazionale.

Il successivo capo VII disciplina i concorsi a cattedre e l'adempimento dei doveri accademici.

Il concorso a professore ordinario è per titoli scientifici, mentre quello a professore associato è per titoli scientifici e didattici integrato da un colloquio.

Il criterio per la formazione delle commissioni giudicatrici dei concorsi è il sorteggio nell'ambito dei professori ordinari delle discipline messe a concorso.

L'articolo 45 prevede che possano essere ammessi ai concorsi a cattedra anche docenti e studiosi di cittadinanza straniera, che in caso di superamento del concorso, potranno coprire il posto qualora ottengano la cittadinanza italiana entro cinque anni dalla conclusione del concorso medesimo.

Quanto all'adempimento dei doveri accademici, l'articolo 46 prevede che i docenti debbano poter garantire il normale e continuo espletamento delle attività didattiche e scientifiche, e fa riferimento ad « effettive sanzioni disciplinari » da applicarsi nei casi di mancato adempimento ai propri doveri accademici.

I successivi articoli 47 e 48 affrontano il problema delle incompatibilità, sancendo la messa fuori ruolo d'ufficio per i professori di ruolo che siano membri del Parlamento o di assemblee regionali, o che rivestano la carica di presidenti di consigli provinciali o di sindaci di comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti o che siano capoluoghi di provincia.

Le cattedre e i relativi posti di ruolo restano tuttavia indisponibili.

Gli articoli 50, 51 e 52 trattano dei problemi disciplinari che i proponenti hanno risolto con l'istituzione del consiglio di disciplina, che può infliggere la punizione della censura e della sospensione per un periodo massimo di due mesi ai docenti ed al personale non docente, e della corte nazionale di disci-

plina, presieduta dal presidente del Consiglio Nazionale Universitario, competente per i provvedimenti disciplinari che superano i sei mesi di sospensione dall'ufficio.

Il capo VIII tratta dell'autogoverno universitario che si realizza con l'ampliamento dei poteri del Consiglio nazionale universitario.

L'articolo 53 ne fissa i compiti istituzionali, individuandoli nella disciplina unitaria dei corsi di studio; nel coordinamento dell'attività di ricerca; nell'organizzare il corpo docente attraverso un nuovo regolamento; nella definizione dei requisiti didattici e scientifici delle nuove Università e nella facoltà di riconoscimento delle Università libere; nella formulazione di un programma quinquennale di sviluppo delle Università.

Organi del Consiglio nazionale universitario sono il consiglio generale (articolo 55); la giunta esecutiva (articolo 56); ed il presidente.

Il Consiglio nazionale universitario è formato da rappresentanze dei docenti, in maggioranza per rafforzare il senso dell'autonomia universitaria, degli studenti, del Consiglio nazionale delle ricerche, del CNEL e del Ministero della pubblica istruzione.

Il capo IX delega al Governo il riordinamento delle accademie di belle arti, dei conservatori e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza, mentre l'ultimo, il X, fissa alcune norme di carattere transitorio e finale.

PROPOSTA DI LEGGE

—

CAPO I

STRUTTURE DELL'UNIVERSITÀ

ART. 1.

(Principi generali).

1. L'ordinamento universitario della scuola italiana si propone il fine della continuità nella trasmissione del sapere e delle conquiste civili, del coordinamento tra scienza, cultura e attività del lavoro della nazione nei suoi aspetti più qualificati, della sperimentazione intesa come adeguamento costante della vita scientifica e culturale, della educazione nazionale e dell'aggiornamento culturale e professionale nel contesto di una concreta collaborazione internazionale.

2. Le università sono enti autonomi di diritto pubblico dotati di ordinamenti propri, atti a garantire la libertà didattica e di ricerca, a organizzare la propria attività per il conseguimento dei fini istituzionali nonché a disciplinare la gestione delle proprie disponibilità finanziarie nel rispetto dei principi costituzionali e nei limiti fissati dalle leggi.

ART. 2.

(Strutturazione generale - Statuto).

1. In relazione alle diverse e graduate esigenze della società nazionale, l'università organizza tre fasi didattiche a diverso livello culturale, denominate rispettivamente corsi universitari, corsi di laurea e corsi di ricerca scientifica.

2. Al termine di ciascuna delle fasi di cui al comma 1, viene conseguito rispettivamente il diploma universitario, il diploma di laurea, il dottorato di ricerca.

3. La durata dei corsi di diploma è biennale; quella dei corsi di laurea varia da quattro a sei anni, a seconda degli indirizzi; la durata dei corsi di ricerca è di quattro anni.

4. Ogni università si dà uno statuto, dal quale sono regolamentate tutte le attività didattiche, di ricerca e amministrative; detto statuto è deliberato dal consiglio di ateneo, sottoposto al parere del Consiglio nazionale universitario e, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, emanato con decreto del presidente della Repubblica.

5. Ogni successiva modifica dello statuto è deliberata dal consiglio di ateneo ed emanata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentito in merito il parere non vincolante del Consiglio nazionale universitario.

ART. 3.

(Università libere).

1. Le università possono essere statali o libere. Le università libere si gestiscono con fondi propri, senza alcun gravame a carico dello Stato.

2. Perché i titoli rilasciati dalle università libere possano essere equiparati a quelli rilasciati dalle università statali, è indispensabile che l'attività didattica e scientifica sia svolta nel rispetto e in conformità delle leggi generali che regolano l'attività delle università statali.

ART. 4.

(Regolamento generale).

1. Un regolamento generale, predisposto dal Consiglio nazionale universitario ed emanato dal Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione, stabilisce quali e quanti corsi di laurea, corsi universitari e corsi di ricerca scientifica possano essere organizzati da ciascuna università.

2. Il regolamento fissa altresì il numero e la denominazione delle discipline considerate fondamentali e obbligatorie in ciascun corso nonché il numero minimo delle discipline facoltative indispensabili per il completamento degli studi del corso.

3. Il regolamento determina infine il numero di anni di studio per ogni corso nonché le modalità generali di ammissione e quelle per il conseguimento del titolo di studio alla fine di ogni corso.

ART. 5.

(Materie di insegnamento).

1. Gli insegnamenti di ciascun corso di diploma o di laurea si distinguono in:

a) insegnamenti costitutivi, che devono rappresentare materia di esame obbligatorio nei singoli indirizzi di diploma e di laurea indistintamente in tutte le università statali;

b) insegnamenti costitutivi propri del corso di laurea o di diploma di ogni singola università, che sono materia di esame obbligatorio;

c) insegnamenti facoltativi, a scelta dello studente, costituenti materia di esame nel numero stabilito a norma del comma 3.

2. Gli insegnamenti di cui alla lettera a) del comma 1 sono determinati a norma di regolamento in base a quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, tenendo conto degli accordi internazionali per il riconoscimento della reciproca validità dei titoli di studio.

3. Gli insegnamenti di cui alle lettere b) e c) del comma 1 sono stabiliti dagli statuti delle università e degli istituti di istruzione universitaria.

4. I piani di studio per la formazione del personale docente della scuola elementare debbono comprendere quelle discipline fondamentali che permettano un'eventuale prosecuzione degli studi ai fini del conseguimento di laurea.

ART. 6.

(Esami).

1. Gli esami di profitto per ogni insegnamento sono pubblici e devono essere sostenuti davanti a una commissione costituita da tre docenti.

2. Perché l'esame sia valido devono essere costantemente presenti almeno due dei membri costituenti la commissione.

3. Ogni commissione è presieduta dal docente titolare della disciplina cui si riferisce l'esame.

4. L'esame di profitto è individuale, pena la nullità.

5. Il numero delle sessioni d'esame non può essere superiore a tre con triplice appello, nel corso dell'anno accademico.

ART. 7.

(Numero di studenti — Sdoppiamento di cattedre — Stanziamento di fondi).

1. Nessuna università o istituto di istruzione universitaria può avere un numero di studenti superiore a trentamila.

2. Con criterio di graduale attuazione, è stabilito un rapporto fra popolazione studentesca e università nonché, nell'ambito di una stessa università, un adeguato rapporto fra numero di iscritti e cattedre.

3. Nella compilazione del programma economico nazionale devono essere, in modo prioritario, previste tali esigenze e devono essere preordinati gli strumenti per la tempestiva realizzazione di sedi universitarie e per l'istituzione di cattedre adeguate alla popolazione studentesca, e ciò nel termine massimo di dieci anni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. Non si procede allo sdoppiamento delle cattedre se non in presenza di almeno 250 iscritti. Nel caso che gli iscritti superino il numero di 250 lo sdoppiamento è automatico.

5. A partire dall'esercizio 1987 e fino all'esercizio 1990 vengono stanziati 30 miliardi di lire all'anno per la realizza-

zione delle strutture edilizie necessarie per l'istituzione di nuove università nell'ambito delle scelte del programma economico nazionale.

CAPO II

DIRITTO ALLO STUDIO

ART. 8.

(Istituzione dei collegi universitari — Accesso agli stessi).

1. Per favorire l'esercizio del diritto allo studio a tutti gli studenti capaci e meritevoli, presso ogni università devono essere istituiti collegi universitari provvisti di tutte le attrezzature idonee ad ospitare ed assistere gli studenti.

2. L'accesso ai collegi universitari è regolato come segue:

a) sono ospitati gratuitamente gli studenti appartenenti a famiglie fornite di reddito annuo netto pari a lire 20 milioni, aumentato di lire 5 milioni per ogni figlio a carico;

b) sono ospitati semigratuitamente gli studenti appartenenti a famiglie con reddito annuo netto pari a lire 36 milioni;

c) sono ospitati dietro versamento dell'intera retta mensile gli studenti appartenenti a famiglie con reddito annuo netto superiore a lire 36 milioni.

2. Agli studenti di cui alle lettere a) e b) vengono forniti gratuitamente anche i libri necessari per la preparazione delle materie d'esame.

3. Hanno diritto ad accedere ai collegi universitari tutti gli studenti che abbiano conseguito votazione non inferiore a 54/60 nell'esame di maturità e superino entro la sessione autunnale gli esami previsti annualmente nei propri piani di studio con una media non inferiore alla media della facoltà di appartenenza considerata nell'anno accademico precedente.

ART. 9.

(Stanziamenti per la costruzione di collegi universitari).

1. Per la costruzione dei collegi universitari presso tutte le sedi di ateneo, viene istituito apposito capitolo di spesa nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione con lo stanziamento delle seguenti somme:

- a) esercizio 1988, lire 300 miliardi;
- b) esercizio 1989, lire 200 miliardi;
- c) esercizi 1990-1996, lire 100 miliardi.

ART. 10.

(Diritto e modalità di accesso ai collegi universitari).

1. Con apposita legge dello Stato sono stabilite le modalità di accesso ai collegi universitari e possono essere ogni tre anni aggiornati i livelli di reddito che danno diritto ad usufruire dei benefici di cui all'articolo 9.

2. L'accesso ai collegi universitari è consentito solo dall'anno scolastico immediatamente successivo a quello in cui è stata conseguita la maturità, fatto salvo il periodo del servizio militare eventualmente prestato, o gravi motivi di famiglia o di salute opportunamente documentati. La valutazione delle motivazioni addotte è demandata al consiglio di facoltà.

ART. 11.

(Assegno universitario).

1. Fino all'anno accademico 1989-1990 viene mantenuta in vigore la normativa che regola l'erogazione dell'assegno di studio universitario, con le seguenti modificazioni:

- a) l'assegno viene elevato a lire 1 milione per gli studenti residenti nella sede di ateneo, ed a lire un milione e cinquecentomila per i fuori sede e viene concesso a tutti gli aventi diritto;

b) l'accertamento dell'esistenza delle condizioni per ottenere l'assegno deve essere completato entro il 15 novembre di ogni anno e l'assegno deve essere erogato entro e non oltre il 31 dicembre.

2. Nelle università dove sia possibile, l'assegno deve essere corrisposto, totalmente o parzialmente, in servizi.

ART. 12.

(Mense universitarie).

1. Per la costruzione di mense universitarie viene istituito apposito capitolo nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione con lo stanziamento delle seguenti somme:

- a) esercizio 1988, lire 200 miliardi;
- b) esercizio 1989, lire 200 miliardi;
- c) esercizio 1990 e seguenti, lire 100 miliardi.

2. Entro il termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato, a norma dell'articolo 76 della Costituzione, ad emanare norme aventi valore di legge ordinaria sull'assistenza universitaria che prevedano, oltre alla istituzione dei collegi universitari:

a) la obbligatorietà dell'istituzione dei corsi serali per gli studenti lavoratori;

b) l'esenzione dalle tasse, sovrattasse e contributi per tutti gli studenti la cui famiglia abbia un reddito inferiore a lire 20 milioni più 5 milioni per ogni figlio a carico, e l'applicazione di una tassa progressiva per tutti gli altri;

c) l'istituzione in tutti gli atenei del servizio di medicina preventiva e di assistenza medica per tutti gli studenti;

d) l'istituzione di « prestiti d'onore » da concedersi da parte degli istituti di credito, con garanzia da parte degli enti locali, da restituirsi entro un massimo di 10 anni dalla laurea;

e) trasporti ferroviari e automobilistici gratuiti per raggiungere la sede uni-

versitaria per tutti gli studenti appartenenti a famiglia con reddito inferiore a lire 20 milioni più 5 milioni per ogni figlio a carico;

f) sgravi fiscali agli editori e finanziamento di iniziative editoriali cooperative studentesche al fine di ottenere il prezzo politico per i testi adottati;

g) l'intervento delle opere universitarie nel pagamento dei pasti consumati dagli studenti appartenenti a famiglie con reddito di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 8 presso le mense universitarie con un contributo pari al 50 per cento del prezzo pagato dagli utenti;

h) la realizzazione di attrezzature sportive ad uso gratuito per gli universitari, compresi gli studenti che non praticano lo sport in forma agonistica;

i) la collocazione nei ruoli dello Stato di tutti i dipendenti delle opere universitarie.

CAPO III.

ORDINAMENTO DIDATTICO

ART. 13.

(Durata dell'anno accademico).

1. L'anno accademico ha inizio il 1° novembre di ogni anno e termina il 31 ottobre dell'anno successivo.

2. I consigli di facoltà delle università fissano le date degli esami di profitto, nonché il numero delle sessioni di esame di diploma e di laurea. Le date di queste ultime vengono invece fissate dai singoli consigli di Facoltà.

ART. 14.

(Rilascio dei titoli).

1. Le università rilasciano i seguenti titoli: diploma universitario, diploma di laurea, dottorato di ricerca.

2. Detti titoli danno diritto a sostenere l'esame di abilitazione per l'esercizio delle singole professioni.

3. Il dottorato di ricerca viene conseguito presso il dipartimento. Il piano di studi per il conseguimento del dottorato di ricerca è indicato nello statuto delle università, in relazione all'indirizzo del dipartimento cui si riferisce ed è emanato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione e previo parere conforme del Consiglio nazionale universitario.

4. Al corso per il conseguimento del dottorato di ricerca può accedere chi sia in possesso del diploma di laurea o chi, anche senza esserne in possesso, abbia portato un valido documentato contributo personale alla ricerca nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti. L'ammissione, in quest'ultimo caso, deve essere deliberata dal dipartimento.

ART. 15.

(Istituzione e revisione di corsi di laurea e di diploma).

1. Il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione e previo parere conforme del Consiglio nazionale universitario, disciplina:

a) l'istituzione di nuovi corsi universitari di diploma, di laurea e di ricerca, o la ristrutturazione di quelli già esistenti, in rispondenza alle nuove riconosciute esigenze della società, in armonia con le esigenze espresse dai singoli ordini professionali e tenuto conto delle programmazioni nazionali e delle previsioni occupazionali;

b) le modalità per il conseguimento delle abilitazioni all'esercizio professionale, in applicazione dell'articolo 33, quinto comma, della Costituzione.

2. Le norme relative sono emanate con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

ART. 16.

(Titoli per corsi di laurea).

1. Lo studente proveniente da corsi di diploma può essere ammesso ai corsi per il conseguimento della laurea solo se in possesso del titolo di studio previsto per il conseguimento della laurea medesima.

2. Gli esami sostenuti nel corso di diploma sono considerati validi purché dello stesso tipo di quelli richiesti per il conseguimento della laurea.

3. Può essere consentito allo studente, con il riconoscimento degli esami già sostenuti, il passaggio dal corso di laurea al corso di diploma.

4. Le condizioni per il passaggio da un corso all'altro sono stabilite dagli statuti delle singole università.

ART. 17.

(Titoli accademici per pubblici concorsi).

1. Le università rilasciano titoli aventi valore accademico validi per la partecipazione ai pubblici concorsi.

ART. 18.

(Dottorato di ricerca).

1. Il dottorato di ricerca è titolo accademico valutabile nel campo della ricerca scientifica, in quello dell'insegnamento universitario e nei pubblici concorsi.

2. Esso può essere conseguito presso un dipartimento da coloro i quali, ammessi a frequentare un corso di ricerca, ai sensi del successivo articolo 19, abbiano svolto l'attività di studio e superato le prove d'esame delle discipline previste dal corso stesso. La prova finale è costituita dalla presentazione e discussione di una dissertazione scritta su un argomento relativo a una delle discipline del corso.

3. Tale dissertazione deve essere espressione di un effettivo lavoro di originale ricerca e deve portare un valido contributo scientifico e culturale nel settore specifico. La discussione avviene davanti a una commissione presieduta dal direttore del corso e composta complessivamente da quattro docenti ordinari ed un associato.

ART. 19.

(Ammissione al dottorato di ricerca).

1. Il Ministro della pubblica istruzione, previo parere conforme del Consiglio superiore universitario, di concerto con il Ministro del tesoro, fissa annualmente i contingenti di corsi da attribuire a ciascun dipartimento, in relazione alle capacità effettive di assorbimento dell'università.

2. L'ammissione al corso di ricerca si consegue attraverso il superamento di un apposito concorso, indetto con decreto del rettore, articolato in una prova scritta e in un colloquio, secondo le modalità fissate nel bando di concorso.

3. I laureati con il massimo dei voti, che da non più di cinque anni abbiano conseguito con il massimo dei voti un diploma di perfezionamento rilasciato da una delle scuole di perfezionamento annesso alle facoltà universitarie della Repubblica, sono ammessi senza concorso a frequentare i corsi di dottorato.

4. La commissione giudicatrice, nominata con decreto del rettore, è costituita da quattro docenti ordinari, e da un associato delle discipline previste nel dipartimento, proposti dal Consiglio del dipartimento medesimo. Tale commissione è presieduta dal docente ordinario titolare di maggiore anzianità di servizio.

5. Il dottorato di ricerca può essere conseguito, a giudizio e su valutazione della commissione giudicatrice, anche da coloro che, indipendentemente dal possesso dei prescritti titoli accademici, ab-

biano conseguito risultati di rilievo nel corso di una autonoma attività scientifica, culturale e artistica.

ART. 20.

(Assegni di ricerca).

1. Ai vincitori del concorso di cui all'articolo 19 spetta, a carico dello Stato, un assegno mensile pari al trattamento economico complessivo iniziale lordo attribuito al docente di scuola superiore. Perdono il diritto a tale assegno per l'anno accademico successivo gli iscritti al corso di ricerca che entro il termine di ciascun anno accademico non abbiano sostenuto con esito positivo gli esami prescritti per ogni singolo anno del corso.

2. A coloro che, dopo il previsto quadriennio, conseguono il dottorato di ricerca, l'assegno può essere confermato a domanda, per un ulteriore biennio, con la maggiorazione del 15 per cento, su giudizio motivato del consiglio di dipartimento riunito nella sola componente docente, qualora il richiedente presenti un ulteriore programma di ricerca degno di rilievo. Tale ulteriore attività può essere svolta anche presso università estere, per motivate ragioni riconosciute valide dal consiglio del dipartimento; in questo caso l'assegno mensile viene maggiorato del 50 per cento. La proroga del diritto all'assegno cessa automaticamente nel caso in cui, prima dello scadere del quadriennio o del successivo biennio, l'interessato sia chiamato ad insegnare presso una università.

3. Gli iscritti ai corsi di ricerca godono dello stesso trattamento previdenziale e assistenziale previsto per i dipendenti pubblici ai quali sono economicamente equiparati.

ART. 21.

(Attività degli iscritti ai corsi di ricerca).

1. Gli iscritti ai corsi di ricerca svolgono attività di studio e di ricerca al fine

di approfondire la loro preparazione scientifica e di far maturare le loro disposizioni all'insegnamento. In tale ambito, essi possono collaborare con i docenti nella organizzazione di seminari e di esercitazioni per gli studenti dei corsi di laurea o di diploma ma non possono sostituire i docenti nello svolgimento dei corsi e nelle operazioni di esame.

2. Spetta al consiglio del dipartimento disciplinare l'attività degli iscritti ai corsi di ricerca.

CAPO IV.

FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI DELLA SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE, MEDIA E SUPERIORE

ART. 22.

(Piani di studio — Materie specifiche).

1. Gli studenti universitari aspiranti all'insegnamento di qualsiasi materia nelle scuole di ogni ordine e grado devono comprendere, nei loro piani di studio, materie specifiche quali pedagogia, psicologia dell'età evolutiva e didattica.

2. Il superamento degli esami in tali materie è condizione irrinunciabile per poter aspirare all'insegnamento nella scuola materna ed elementare (corso di diploma) e nella scuola media o superiore (corso di laurea o corso di diploma).

3. L'insegnamento delle citate materie (pedagogia, psicologia dell'età evolutiva, didattica) deve essere previsto in tutte le facoltà universitarie i cui titoli diano accesso alla carriera didattica.

4. I laureati che intendano dedicarsi ad attività didattiche ed abbiano seguito *curricula* universitari sprovvisti delle materie di cui al comma 1 debbono superare esami integrativi per le tre materie suddette.

CAPO V.

ISTITUZIONE E RIORDINAMENTO
DEGLI ORGANI DELL'UNIVERSITÀ

ART. 23.

(Organi dell'università).

1. Gli organi dell'università sono i seguenti:

- a) il consiglio di ateneo e relativa giunta;
- b) il rettore;
- c) il consiglio di dipartimento;
- d) i consigli delle facoltà di laurea e di diploma e relativi presidi;
- e) il collegio dei revisori.

ART. 24.

(Consiglio di ateneo).

1. Al consiglio di ateneo spetta il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'università. In particolare il consiglio di ateneo esercita le seguenti funzioni:

- a) delibera sul bilancio di previsione e sulle eventuali variazioni di esso, nonché approva il bilancio consuntivo;
- b) provvede alla ripartizione dei fondi di dotazione per la ricerca scientifica tra i singoli dipartimenti, sulla base delle proposte e delle richieste dei singoli consigli dei dipartimenti stessi ed a seguito di verifica dell'attività scientifica svolta dai richiedenti nell'anno accademico precedente;
- c) esamina le proposte di modifica dello statuto avanzate dai consigli di corso e delibera sulle stesse;
- d) provvede all'organizzazione dei servizi amministrativi centrali, dei dipartimenti e dei corsi di laurea e di diploma, alla dotazione dei locali e delle

attrezzature comunque occorrenti al normale svolgimento dei corsi ad ogni livello nonché alle esigenze degli uffici tecnici, amministrativi, esecutivi, ausiliari;

e) esercita la vigilanza sulla conservazione del patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'università;

f) discute ed approva la relazione annuale del rettore sullo stato della ricerca e sull'andamento didattico dell'università;

g) esercita ogni altra competenza attribuitagli da leggi o regolamenti in vigore.

ART. 25.

(Composizione del consiglio di ateneo).

1. Compongono il consiglio di ateneo:

a) il rettore, che ne è il presidente;

b) due pro-rettori, uno nominato dal rettore tra i docenti, l'altro eletto dai rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio di ateneo. I poteri dei pro-rettori sono definiti dal regolamento generale universitario;

c) diciotto docenti di ruolo;

d) nove studenti in rappresentanza degli iscritti ai corsi di laurea e di diploma;

e) due rappresentanti degli iscritti ai corsi di ricerca;

f) quattro rappresentanti del personale non docente;

g) un rappresentante della regione in cui ha sede l'università;

h) un rappresentante del comune in cui ha sede l'università;

i) il direttore amministrativo.

2. Le elezioni dei rappresentanti delle componenti docenti e non docenti avvengono con voto diretto, segreto e limitato ad un quarto degli eligendi. L'elezione della rappresentanza studentesca avviene

con voto diretto e per liste, con l'adozione del metodo proporzionale puro.

3. Il consiglio di ateneo dura in carica tre anni.

4. Il consiglio è convocato dal rettore di regola una volta al mese, nonché tutte le volte in cui la convocazione sia richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.

ART. 26.

(Giunta d'ateneo).

1. Il consiglio di ateneo elegge nel suo ambito una giunta di cui fanno parte, oltre al rettore e ai pro-rettori:

- a) tre professori ordinari;
- b) un professore associato;
- c) un rappresentante degli iscritti ai corsi di ricerca;
- d) due rappresentanti degli studenti;
- e) un rappresentante del personale non docente;
- f) il direttore amministrativo.

2. La giunta è presieduta dal rettore, il quale, in caso di assenza, è sostituito dal pro-rettore docente.

3. La giunta prepara i lavori del consiglio d'ateneo, vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del consiglio stesso, delibera, in caso di urgenza, sulle materie di competenza del consiglio, salvo ratifica da parte del consiglio nella prima riunione successiva. La giunta non può deliberare sulle lettere a) e b) dell'articolo 24.

ART. 27.

(Regolamento interno dell'ateneo).

1. Ogni università si dà un regolamento, in cui sono contenute le norme relative al funzionamento amministrativo, contabile ed interno della stessa.

2. Tale regolamento è emanato con decreto del rettore, previa deliberazione del consiglio d'ateneo ed è approvato dal Ministro della pubblica istruzione. Nella prima applicazione della presente legge, entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore, ogni università delibera il proprio regolamento.

ART. 28.

(Il rettore).

1. Il rettore promuove e coordina le attività di ricerca e di insegnamento dell'università, è garante dell'esecuzione delle deliberazioni del consiglio d'ateneo e della giunta; adotta nei confronti del personale docente, di quello non docente e degli studenti, tutti i provvedimenti che sono di sua competenza in virtù di leggi e regolamenti; quale rappresentante legale dell'università, cura i rapporti con il Ministero della pubblica istruzione, con gli enti locali e con gli altri enti interessati ai problemi dell'istruzione universitaria; adotta ogni altro provvedimento che rientri nelle sue attribuzioni.

2. In caso di sua assenza o di impedimento, le sue funzioni sono esercitate dal pro-rettore docente. Allo stesso possono essere delegate dal rettore funzioni attinenti ai servizi amministrativi e contabili.

3. A sua domanda, il rettore può essere esonerato dall'insegnamento.

ART. 29.

(Elezione del rettore).

1. Il rettore è eletto tra i professori ordinari a maggioranza assoluta dei votanti nelle prime tre convocazioni; in caso di mancata elezione si procede con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione abbiano riportato il maggior numero di voti.

2. Fanno parte del corpo elettorale tutti i docenti di ruolo, siano essi ordinari o associati.

3. Il rettore dura in carica tre anni e può essere rieletto solo per un triennio.

ART. 30.

(Dipartimento).

1. Nell'ambito di una o più facoltà debbono essere costituiti dipartimenti, riferentisi a insegnamenti tecnici o strettamente affini, allo scopo di una più proficua attività didattica e scientifica e di un razionale impiego del personale, delle attrezzature e dei servizi e per un più efficace coordinamento.

2. Gli articoli 83, 84, 85 e 86 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sono abrogati.

ART. 31.

(Determinazione del dipartimento).

1. La costituzione del dipartimento è determinata con delibera del Consiglio nazionale universitario che provvede ad emanare norme di funzionamento, su proposta delle facoltà interessate, e previo parere, solo per i riflessi finanziari, del Consiglio di Amministrazione. Il dipartimento si articola nei seguenti settori:

a) coordinamento scientifico interdisciplinare;

b) coordinamento operativo con gli ordini professionali;

c) raccordo fra le componenti universitarie (studenti, docenti, funzionari, personale non docente).

ART. 32.

(Organi del dipartimento-settori).

1. Gli organi del dipartimento si articolano in settori di coordinamento scientifico interdisciplinare, di coordinamento operativo con gli ordini professionali e di coordinamento fra le componenti universitarie (studenti, docenti, funzionari e non docenti). Essi inoltre coordinano ed organizzano i dottorati di ricerca ai sensi e con le modalità previste dagli articoli 18, 19, 20 e 21 della presente legge.

ART. 33.

(Docenti e ricercatori).

1. Ai docenti è garantita, anche nell'ambito del dipartimento, la massima libertà di ricerca, di studio, di insegnamento, nonché la disponibilità dei mezzi necessari.

ART. 34.

(Costituzione del dipartimento).

1. I tipi di dipartimento che possono essere istituiti nelle università, con l'indicazione dei settori di ricerca e di insegnamento essenziali per caratterizzarli, sono determinati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione, previo parere conforme del Consiglio nazionale universitario che è tenuto a vagliare le relative proposte delle singole università.

2. Presso ogni università non può esistere più di un dipartimento dello stesso tipo o indirizzo.

3. Nello statuto di ogni università sono indicati i tipi e gli indirizzi dei dipartimenti.

ART. 35.

(Finanziamento e ripartizione).

1. Per il finanziamento della ricerca nell'ambito dei dipartimenti, viene istituito, in aggiunta a quelli esistenti, un nuovo capitolo di spesa nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione con lo stanziamento di:

a) lire 110 miliardi per l'esercizio 1989;

b) lire 110 miliardi per l'esercizio 1990;

c) lire 110 miliardi per l'esercizio 1991 e seguenti.

2. La ripartizione dei fondi viene decisa dal Consiglio nazionale universitario sulla base delle richieste fatte dai dipartimenti e tenendo conto delle indicazioni del piano universitario nazionale.

ART. 36.

(Consigli di facoltà).

1. I consigli delle facoltà, relativamente a tutto ciò che concerne la laurea e il diploma, sono costituiti:

a) dai docenti di ruolo, ordinari e associati di ogni facoltà;

b) da undici studenti iscritti alla facoltà, eletti con le norme di cui all'articolo 25;

c) da tre rappresentanti del personale non docente eletti dal personale non docente addetto ai servizi della facoltà con voto diretto, segreto e limitato ad uno solo degli eligendi.

ART. 37.

(Compiti del consiglio di facoltà).

1. Il consiglio di facoltà coordina sul piano didattico-pedagogico le varie attività della facoltà e degli istituti universitari; delibera le possibilità e le modalità di ammissione dei giovani che abbiano conseguito titoli validi per l'iscrizione alle varie facoltà universitarie, anche in deroga a quelle che sono le norme generali stabilite dalla legge in base ai singoli indirizzi seguiti nella scuola superiore, tenendo conto della programmazione nazionale e delle previsioni occupazionali; stabilisce le modalità degli esami di profitto e di quelli di laurea o diploma; propone, infine, eventuali modifiche statutarie relative alle singole facoltà, indirizzando ogni attività di studio e ricerca nell'ambito della facoltà.

2. Il Ministro della Pubblica Istruzione, con proprio decreto, sentiti il CIPE, il CNEL, il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione e il Consiglio Nazionale delle Ricerche, stabilisce ogni anno particolari incentivazioni per favorire

l'accesso a quelle facoltà universitarie i cui studi soddisfano le particolari esigenze dello sviluppo socio-economico e culturale della nazione.

ART. 38.

(Elezione del preside della facoltà).

1. Il preside della facoltà viene eletto dal consiglio riunito nella sola componente docenti. Egli dura in carica tre anni e può essere rieletto per il solo triennio successivo.

2. Il preside della facoltà dirige e coordina tutte le attività di insegnamento della facoltà. Egli presiede il consiglio e ne fa eseguire le deliberazioni; assicura i rapporti con i diversi organismi universitari e, in particolare, con i presidi delle altre facoltà e con i consigli dei dipartimenti; si rende inoltre garante dell'osservanza delle leggi, dello statuto universitario e dei regolamenti.

ART. 39.

(Collegio dei revisori dei conti).

1. Presso ogni università è istituito un collegio dei revisori dei conti, composto da un funzionario del Ministero del tesoro, che ne assume la presidenza, e da due funzionari del Ministero della pubblica istruzione.

2. Il collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione e dura in carica tre anni.

3. Detto collegio provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione, le sue eventuali variazioni e il bilancio consuntivo, effettua verifiche di cassa, redigendo apposite relazioni trasmesse al Ministero della pubblica istruzione.

4. I revisori svolgono le medesime funzioni presso le opere universitarie.

CAPO VI.

CORPO DOCENTE

ART. 40.

(Corpo docente).

1. Il corpo docente è formato da professori ordinari e associati. Ai due ruoli si accede per pubblici concorsi su scala nazionale.

ART. 41.

(Attività dei professori associati).

1. I professori associati svolgono attività didattica nell'ambito dei corsi di diploma universitario, di laurea e di dottorato di ricerca.

CAPO VII.

CONCORSI A CATTEDRE E ADEMPIMENTO DEI DOVERI ACCADEMICI

ART. 42.

(Concorsi a cattedre).

1. Il concorso a professore universitario ordinario è per titoli scientifici.

ART. 43.

(Concorsi per professore associato).

1. Il concorso a professore associato è per titoli scientifici e didattici, integrato da un colloquio.

ART. 44.

(Commissione giudicatrice).

1. Le commissioni giudicatrici dei concorsi di cui agli articoli 42 e 43, compo-

ste da cinque membri, sono nominate con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

2. I componenti della commissione vengono sorteggiati tra i professori ordinari della disciplina messa a concorso o delle discipline strettamente affini, se si tratta di concorsi a professore ordinario.

3. Per i concorsi a professore associato vengono sorteggiati tre professori ordinari e due professori associati della disciplina.

4. Le tabelle di affinità sono stabilite dal Consiglio nazionale universitario.

5. Non possono essere sorteggiati né i membri della prima sezione del Consiglio nazionale universitario né coloro che abbiano fatto parte di commissioni in un concorso immediatamente precedente per la stessa disciplina.

6. Le operazioni di sorteggio, che debbono essere pubbliche, sono affidate, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, a un notaio assistito da un professore ordinario, o associato qualora si tratti di un concorso per professore associato, designato dalla prima sezione del Consiglio nazionale universitario, e da quattro funzionari del Ministero della pubblica istruzione.

ART. 45.

(Accesso a cattedre di docenti e studiosi stranieri).

1. Ai concorsi a cattedre universitarie possono essere ammessi anche docenti e studiosi di cittadinanza straniera. Qualora la commissione giudicatrice ritenga un cittadino straniero degno di coprire il posto messo a concorso, questi può conseguire la nomina in ruolo nei modi di legge, purché, non oltre i cinque anni dall'approvazione degli atti del concorso stesso, ottenga la cittadinanza italiana e sia in possesso della conoscenza della lingua italiana. In tal caso non è applicabile la norma di cui al secondo comma dell'articolo 73 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

ART. 46.

(Adempimento dei doveri accademici).

1. Il personale docente universitario di ruolo nell'esplicare la sua funzione deve poter garantire il normale e continuo espletamento delle attività didattiche e scientifiche relative al proprio ufficio.

2. I docenti che non risiedono nella località sede dell'università possono essere autorizzati dal rettore a una diversa residenza, purché garantiscano, pena sanzioni disciplinari, il reale e normale espletamento di tutti i loro doveri.

ART. 47.

(Incompatibilità).

1. Non possono essere conferiti incarichi di insegnamento universitario ai docenti di vario ordine e grado che siano membri del Parlamento o di assemblee regionali o che rivestano la carica di presidente di consigli provinciali o di sindaci di comuni con popolazione superiore ai 50 mila abitanti o che siano capoluoghi di provincia.

ART. 48.

(Rapporto tra funzione docente e funzione politica).

1. I professori universitari di ruolo di cui all'articolo 47 e i professori universitari di ruolo che siano Presidenti delle camere parlamentari, membri del Governo nazionale, presidenti delle assemblee regionali, presidenti o assessori di amministrazioni regionali, che non chiedano di essere collocati in aspettativa, sono collocati d'ufficio nella posizione di fuori ruolo per la durata del rispettivo mandato, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1251, ratificato, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1950, n. 498.

2. Le cattedre e i relativi posti di ruolo restano indisponibili.

ART. 49.

(Professori stranieri).

1. Possono essere ritenuti validi agli effetti didattici, come sostitutivi o integrativi del corso ufficiale, i corsi tenuti da professori stranieri che siano stati invitati da una università o da un istituto di istruzione universitaria.

2. Con le medesime modalità, può essere conferito a un professore straniero l'incarico di insegnamento annuale rinnovabile, per la durata massima di cinque anni, con trattamento economico corrispondente a quello iniziale dei professori di ruolo ordinari.

3. In ogni caso il professore straniero ha i medesimi compiti degli altri professori sotto la vigilanza della competente autorità accademica.

ART. 50.

(Consiglio di disciplina).

1. Presso ogni università è costituito un consiglio di disciplina formato da cinque professori eletti dal consiglio di ateneo tra i propri componenti e presieduto dal rettore.

2. Il consiglio di disciplina può infliggere le sanzioni della censura e della sospensione dall'ufficio sino ad un periodo massimo di sei mesi ai docenti e al personale non docente. Tali provvedimenti sono appellabili presso la corte nazionale di disciplina.

ART. 51.

(Corte nazionale di disciplina).

1. Per i provvedimenti disciplinari che superano i sei mesi di sospensione dall'ufficio a carico di docenti universitari è costituita una corte nazionale di disciplina composta da cinque membri effettivi e cinque supplenti.

2. I membri effettivi e i membri supplenti sono eletti fra i professori ordinari (tre effettivi e tre supplenti) e i profes-

sori associati (due effettivi e due supplenti) appartenenti al Consiglio nazionale universitario.

3. La corte di disciplina è presieduta dal presidente del Consiglio nazionale universitario.

ART. 52.

(Diritti di difesa dei docenti sottoposti a provvedimento disciplinare).

1. Il docente sottoposto a provvedimento disciplinare, sia avanti al consiglio di disciplina sia avanti la corte nazionale di disciplina, ha diritto di farsi assistere da un legale di sua fiducia.

CAPO VIII

AUTOGOVERNO DELL'UNIVERSITÀ

ART. 53.

(Consiglio nazionale universitario).

1. Quale organo di autogoverno dell'università e istituti di istruzione superiore, è istituito il Consiglio nazionale universitario con il compito di disciplinare unitariamente i corsi di studio; coordinare l'attività di ricerca tra le sedi; organizzare il corpo insegnante, secondo le norme di un regolamento, che deve essere emanato tenuto conto dei criteri stabiliti dalla presente legge; definire i requisiti didattici e scientifici delle nuove università; dare parere vincolante per il riconoscimento delle università libere; articolare le esigenze delle università in armonia con la programmazione economica nazionale; promuovere unitariamente la cultura nel quadro dei fini unitari delle università indicati dalla presente legge e dalla disciplina universitaria vigente; svolgere le funzioni di collegamento fra tutte le università e istituti d'istruzione universitaria; formulare per il Ministro della pubblica istruzione pareri in materia di ordina-

mento degli studi delle università e sulla distribuzione di contributi ordinari e straordinari; formulare un programma quinquennale di sviluppo delle università.

2. Al Consiglio nazionale universitario sono demandate inoltre tutte le funzioni già attribuite al Consiglio superiore della pubblica istruzione.

ART. 54.

(Organi del Consiglio nazionale universitario).

1. Sono organi del Consiglio nazionale universitario:

- a) il consiglio generale;
- b) la giunta esecutiva;
- c) il presidente del Consiglio nazionale universitario.

ART. 55.

(Consiglio generale).

1. Il consiglio generale è composto da centoventi membri, di cui settanta professori di ruolo.

2. I rimanenti cinquanta sono così designati:

- a) dieci dal Consiglio nazionale delle ricerche;
- b) dieci dal CNEL;
- c) dieci dal Ministro della pubblica istruzione, scelti tra funzionari della pubblica amministrazione e per non meno della metà tra personalità di chiara fama nelle arti, nelle scienze, nella letteratura, nelle professioni, nominati con decreto dal Presidente della Repubblica;
- d) venti studenti eletti con votazione contemporanea degli iscritti a tutte le università, con voto diretto, segreto e per liste, con ripartizione dei seggi alle liste nazionali concorrenti secondo il metodo proporzionale puro.

2. Il consiglio generale si riunisce in sessione ordinaria una volta al mese per i compiti di istituto; in sessione straordinaria per iniziativa della giunta esecutiva o di almeno due quinti dei componenti il consiglio medesimo.

3. Il Consiglio nazionale universitario dura in carica quattro anni ed è vietata l'elezione dei suoi membri per più di due volte consecutive.

ART. 56.

(La giunta esecutiva).

1. La giunta esecutiva è costituita da tredici membri, di cui sette eletti tra i docenti componenti il Consiglio nazionale universitario, tre designati rispettivamente dal CNR, dal CNEL e dal Ministro della pubblica istruzione tra i membri componenti il Consiglio nazionale universitario la cui nomina è di loro pertinenza e tre tra gli studenti componenti il consiglio generale con voto limitato ad uno.

ART. 57.

(Regolamento interno).

1. Il regolamento interno del Consiglio nazionale universitario determina le attribuzioni del consiglio e della giunta nei limiti delle funzioni stabilite dalla presente legge.

2. Tutti gli atti del Consiglio nazionale universitario sono pubblici e debbono essere riprodotti in apposito bollettino ufficiale.

CAPO IX.

RIORDINAMENTO DELLE ACCADEMIE DI BELLE ARTI, DEI CONSERVATORI, DELLE ACCADEMIE NAZIONALI DI ARTE DRAMMATICA E DI DANZA

ART. 58.

(Accademie di belle arti, conservatori di musica, accademia nazionale di arte drammatica, accademia nazionale di danza).

1. Con decreto da emanarsi entro 12 mesi dalla data di pubblicazione nella

Gazzetta Ufficiale della presente legge, il Governo provvede alla sistemazione e al riordinamento delle accademie di belle arti, dei conservatori di musica, dell'accademia nazionale di arte drammatica e dell'accademia nazionale di danza.

CAPO X.

DISPOSIZIONI GENERALI,
TRANSITORIE E FINALI

ART. 59.

(Regolamento generale universitario).

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato, udito il Consiglio nazionale universitario, il regolamento generale universitario, in esecuzione del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e delle leggi successive che non siano incompatibili con la disciplina di cui alla presente legge.

ART. 60.

*(Entrata in funzione
del Consiglio nazionale universitario).*

1. Il Consiglio nazionale universitario entra in funzione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Alla medesima data decade dalle sue funzioni la sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione; tali funzioni sono in pari data esercitate dal Consiglio nazionale universitario.

ART. 61.

1. Per quanto non previsto dalla presente legge, valgono le norme del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e delle altre leggi che non siano incompatibili con la disciplina di cui alla presente legge.